Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO
Resoconti
Allegati

n. 84
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 29 ottobre 2018

I N D I C E

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria (pomeridiana) . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Lunedì 29 ottobre 2018

Plenaria

38ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Molteni e Sibilia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di una richiesta avanzata dal rappresentante del Gruppo Partito Democratico, sulla quale la Commissione ha convenuto, ha scritto alla Presidente del Senato affinché fosse autorizzata la pubblicità dei lavori della seduta odierna della Commissione, con le modalità previste dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento, con possibilità di collegamento esterno.

Avverte che la Presidenza del Senato ha autorizzato tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(840) ***Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 15 di oggi, 29 ottobre, sono stati presentati subemendamenti, pubblicati in allegato, riferiti agli emendamenti del Relatore.

Comunica, altresì, che l'emendamento 24.0.1 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Previo parere contrario del Relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 5.1 è posto ai voti e respinto.

Il sottosegretario MOLTENI esprime l'avviso favorevole del Governo sull'emendamento 5.0.600 del Relatore, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore, formulando un parere favorevole sull'emendamento 6.0.600 del Relatore.

Sono quindi posti congiuntamente al voto gli identici emendamenti 6.1 e 6.2, che risultano respinti.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* insiste per la votazione dell'emendamento 6.3, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo. L'emendamento in particolare, pone attenzione sugli aspetti finanziari connessi alle disposizioni in materia di rimpatri, dettate dall'articolo 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario MOLTENI chiarisce le modalità con cui il Governo intende intervenire sul tema dei rimpatri – assistiti e di polizia – attingendo alle risorse già stanziate nella ultima legge di bilancio del governo Gentiloni per la realizzazione di 30 sportelli comunali distribuiti sul territorio nazionale, per un totale di 30 milioni di euro nel triennio 2019-2021.

All'esito del voto, l'emendamento 6.3 risulta respinto.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, invita al ritiro dell'emendamento 6.4.

Il senatore PARRINI *(PD)* insiste per la votazione dell'emendamento 6.4, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del

suo Gruppo. Evidenzia l'assenza di risorse aggiuntive per i rimpatri degli immigrati e la mancanza di una linea di politica estera e di cooperazione internazionale da parte del Governo, che dimostra l'incapacità di affrontare problematiche di rilevante gravità.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.4, apprezzando l'obiettivo della proposta emendativa, che mira a reperire i fondi necessari a dare attuazione alle misure di rimpatrio volontario.

All'esito del voto, l'emendamento 6.4 è respinto.

Il senatore COLLINA *(PD)* sottoscrive l'emendamento 6.5, sul quale dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, poiché lo stesso introduce misure volte a contrastare il fenomeno della clandestinità.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 è respinto.

L'emendamento 6.0.1 (testo 2) è accantonato in attesa della espressione del parere della Commissione bilancio.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.2.

Il senatore COLLINA *(PD)* insiste per la votazione dell'emendamento 6.0.3 che ha ricevuto il parere contrario dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, evidenziando le finalità dell'emendamento che puntano sul potenziamento e sulla promozione dello sviluppo economico e sociale nei Paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

All'esito del voto l'emendamento 6.0.3 è respinto.

L'emendamento 6.0.600 è accantonato, insieme ai subemendamenti ad esso riferiti, in attesa della espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.10, per il quale si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti all'articolo 7. In merito all'emendamento 7.10, esprime parere favorevole, a condizione che esso sia riformulato, sopprimendo i riferimenti all'articolo 624 del codice penale.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* riformula l'emendamento 7.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso favorevole sull'emendamento 7.10 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.1, che estende il sistema di protezione nazionale ai richiedenti protezione internazionale.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 è respinto.

In esito ad un'unica votazione ,sono respinti gli identici emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.8, che prevede una valutazione di merito complessiva della domanda di asilo.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 7.5, 7.7 e 7.8, che risultano respinti.

All'esito di distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 7.6 e 7.9, mentre l'emendamento 7.10 (testo 2) risulta approvato, risultando così preclusa la votazione dell'emendamento 7.11.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.12.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 7.13 è stato ritirato dai proponenti.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 7.15 e 7.16.

Con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 7.17 e 7.18.

Gli ordini del giorno G/840/2/1 e G/840/3/1 sono accolti come raccomandazione dal rappresentante del Governo.

L'emendamento 7.0.500 ed i relativi subemendamenti, sono accantonati, in attesa dell'espressione dei pareri della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 8.3 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 8.3.

Con un'unica votazione sono poi respinti gli identici emendamenti 8.4 e 8.5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

Il rappresentante del GOVERNO esprime il medesimo avviso del relatore e parere favorevole sugli emendamenti 9.600 e 9.601 del relatore.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.8, che mira a rendere le disposizioni del decreto-legge coerenti con la normativa dell'Unione europea in tema di immigrazione.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli identici emendamenti 9.8 e 9.9.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Previa dichiarazione favorevole della senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, l'emendamento 9.12 è posto ai voti e respinto.

Risulta altresì respinto l'emendamento 9.13.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, gli identici emendamenti 9.14, 9.15 e 9.16 sono posti ai voti e respinti.

È altresì respinto l'emendamento 9.17.

Posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli identici emendamenti 9.18 e 9.19 e, con successiva votazione, l'emendamento 9.20.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 9.21, con il quale si intendono definire in modo più accurato alcune situazioni nelle quali può incorrere il richiedente asilo.

All'esito del voto, l'emendamento 9.21 è respinto.

Il senatore PARRINI *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.22, in tema di trattamento da assicurare ai minori stranieri non accompagnati.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 9.22, sostenendo la difficoltà di determinare con esattezza l'età effettiva degli stranieri richiedenti asilo e l'opportunità di abbassare a 16 anni l'età oltre la quale non è possibile fruire del trattamento riservato ai minori non accompagnati.

All'esito del voto, l'emendamento 9.22 è respinto.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.23.

In esito a distinte votazioni, gli emendamenti 9.23 e 9.24 sono respinti.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 9.25, che prevede procedure accelerate da parte delle commissioni territoriali.

Con successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 9.25, 9.26 e 9.27.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.28 e 9.29.

In esito a un'unica votazione sono respinti anche gli identici emendamenti 9.30 e 9.31.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.32, 9.33 e 9.34.

Gli emendamenti 9.600 e 9.601, insieme ai subemendamenti ad essi riferiti, sono quindi accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10, ad eccezione dell'emen-

damento 10.9, per il quale il parere è favorevole. Si riserva di esprimere il parere sull'emendamento 10.5, di cui propone l'accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 10.600 del relatore.

Con un'unica votazione sono respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 10.4.

L'emendamento 10.5 viene quindi accantonato, in attesa di un approfondimento istruttorio del relatore e del rappresentante del Governo.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, in tema di valutazione delle richieste di asilo da parte di immigrati sottoposti a procedimento penale per specifiche fattispecie di reato.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, sottolineando gli aspetti umanitari e civili sottesi alla proposta emendativa.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 10.6, richiamando i recenti avvenimenti delittuosi che confermano la persistente presenza sul territorio nazionale di immigrati usi a delinquere, che da tempo avrebbero dovuto essere espulsi.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.6, 10.7 (testo 2) e 10.8, mentre l'emendamento 10.9 risulta approvato.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.10.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PARRINI *(PD)*, l'emendamento 10.11 è posto ai voti e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, l'emendamento 10.12 è posto ai voti e respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.

L'emendamento 10.600, insieme ai subemendamenti ad esso riferiti, è accantonato in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Il senatore PARRINI *(PD)* insiste per la votazione dell'emendamento 10.0.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento, che mira a potenziare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il sottosegretario MOLTENI interviene per precisare che il potenziamento delle commissioni territoriali avverrà, ad avviso dell'Esecutivo, mediante l'incremento del loro numero sul territorio nazionale e non del numero dei loro componenti, al fine di dare esito alle 115.000 domande di asilo ancora pendenti.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3.

Nell'esaminare gli emendamenti all'articolo 11, previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sugli identici emendamenti 11.1 e 11.2, la Commissione respinge tali proposte emendative all'esito di un'unica votazione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.41, 12.46, 12.50, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 12.0.5 e 12.0.6. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del Relatore e parere favorevole sull'emendamento 12.600, del relatore.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che le disposizioni recate dall'articolo 12 smantellano il vigente sistema di accoglienza e di immigrazione senza sostituirlo con una visione in grado di cogliere la prospettiva di fenomeni di rilevanza planetaria.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo, sostenendo che l'approvazione dell'articolo 12 nel testo predisposto dal Governo determinerebbe una situazione emergenziale del fenomeno dell'immigrazione.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 12.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo contrarietà rispetto all'intenzione di sopprimere l'articolo in esame.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 e 12.6 sono respinti.

Il PRESIDENTE propone di accantonare i restanti emendamenti all'articolo 12, al fine di presentare, in qualità di relatore, proposte emendative che raccolgano le diverse istanze emerse in Commissione sulle modifiche da apportare all'articolo che disciplina l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Propone di procedere esclusivamente alla votazione degli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6.

La Commissione conviene.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.0.5.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto contrario sull'emendamento 12.0.6, che confonde l'esigenza di trasparenza delle attività svolte a favore degli stranieri con la criminalizzazione preventiva delle cooperative sociali.

Il senatore GRASSI *(M5S)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 12.0.6, evidenziando l'assenza di qualsiasi intenzione di criminalizzare l'attività svolta dalle cooperative sociali in favore dei richiedenti asilo.

All'esito del voto, l'emendamento 12.0.6 risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)*, che evidenzia le conseguenze negative delle nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri, gli identici emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, sono posti ai voti e respinti.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 13.4 è stato ritirato dal proponente.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando gli effetti diretti ed indiretti della disposizione che impedisce al richiedente asilo l'iscrizione all'anagrafe dei residenti.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, ritenendo l'articolo in esame pregiudizievole delle basi di convivenza civile e di integrazione sociale.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 13.5, 13.6 e 13.7 risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, sono altresì respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

All'esito di un'unica votazione, sono quindi respinti gli identici emendamenti 13.10 e 13.11.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritira l'emendamento 13.12, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi posto ai voti l'emendamento 13.13, che risulta respinto.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritira gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.7. Il parere è contrario sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice NUGNES *(M5S)* ritira la firma dall'emendamento 14.5 e sottoscrive l'emendamento 14.21.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo alla soppressione dell'articolo 14, la cui finalità sembra essere soltanto quella di rendere più difficile il conseguimento della cittadinanza italiana. Gli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole sembrano essere addirittura peggiorativi del testo proposto dal Governo.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole, sottolineando la palese incostituzionalità, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, delle disposizioni che prevedono la perdita di cittadinanza di quegli immigrati che l'hanno già conseguita.

I senatori MALAN *(FI-BP)* e LA RUSSA *(FdI)* dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

All'esito del voto, gli identici emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5 risultano respinti.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* insiste per la votazione dell'emendamento 14.6, che ha ricevuto parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara quindi il voto favorevole sull'emendamento, che prevede specifiche disposizioni per coloro che godono dello *status* di rifugiato e per le persone apolidi.

All'esito del voto, l'emendamento 14.6 è respinto.

È quindi posto ai voti l'emendamento 14.7, che risulta approvato.

Sono pertanto preclusi gli emendamenti 14.8 e 14.9.

Il senatore PARRINI *(PD)* ritira l'emendamento 14.10, sui cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.11, paventando che le nuove norme del Governo in materia di cittadinanza saranno presto sottoposte a censura di costituzionalità.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 14.11 e 14.12 sono respinti.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.13, giudicando ingiusto che chi è nato ed è stato educato in Italia debba, al compimento del diciottesimo anno di età, attendere 48 mesi prima di ottenere il riconoscimento del proprio *status* di cittadino.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* dichiara che il proprio Gruppo si asterrà dalla votazione sull'emendamento 14.13.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.13, 14.14 e 14.15.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* insiste per la votazione dell'emendamento 14.16, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 14.16 e 14.18 sono respinti, mentre l'emendamento 14.17 è approvato.

Sono quindi posti ai voti gli identici emendamenti 14.19 e 14.20.

Il senatore COLLINA *(PD)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando la propensione ad abbracciare la cultura del Paese di accoglienza da parte di chi lascia il proprio in cerca di un'avvenire migliore.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, paventando il rischio che la disciplina dell'articolo 14 rechi irragionevoli discriminazioni.

All'esito di un'unica votazione, gli identici emendamenti 14.19 e 14.20 sono respinti.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 14.21, che cerca di porre rimedio all'evidente incostituzionalità di una disposizione che discrimina tra cittadini italiani.

Posto ai voti, l'emendamento 14.21 risulta respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 14.22 e 14.24 sono stati ritirati.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP)* dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 14.23, in coerenza con la posizione espressa in passato dalla sua parte politica in occasione della trattazione di precedenti disegni di legge in materia di cittadinanza.

All'esito di distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 14.23, 14.25 e 14.26.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* sottoscrive l'emendamento 14.27 e insiste per la sua votazione, in presenza del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.27, 14.28 e 14.29.

Il senatore MALAN *(FI-BP)* sottoscrive l'emendamento 14.30 e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.30 e 14.31.

Dopo un intervento di chiarimento del senatore LA RUSSA *(FdI)* sui contenuti dell'emendamento 14.32 (testo 2), lo stesso emendamento viene accantonato, in attesa dell'espressione del parere della commissione bilancio.

L'ordine del giorno G/840/4/1 è accolto dal Governo.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* illustra le motivazioni sottostanti all'ordine del giorno G/840/5/1.

Il sottosegretario MOLTENI dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere tale ordine del giorno, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sopprimendo le parole da «previste nell'articolo 9» fino alla fine.

La senatrice MANTOVANI *(M5S)* riformula l'ordine del giorno G/840/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, accogliendo la riformulazione proposta dal Governo.

L'ordine del giorno G/840/5/1 (testo 2) è accolto dal Governo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 15.0.3 (testo 2), sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore ed esprime avviso favorevole sugli emendamenti 15.601, 15.602 e 15.603 del Relatore

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, che risultano respinti.

Con successive votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 e 15.9.

Gli emendamenti 15.601, 15.602 e 15.603, insieme ai relativi subemendamenti, sono accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio.

L'emendamento 15.0.3 (testo 2) è accantonato, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime avviso conforme a quello del relatore, riservandosi tuttavia di esprimere il parere sull'emendamento 16.3 dopo un ulteriore approfondimento istruttorio.

L'emendamento 16.1 è posto ai voti e respinto, mentre l'emendamento 16.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 16.3 è accantonato.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* dichiara il voto favorevole sull'emendamento 16.0.3, invitando il Governo a rivalutare il suo orientamento e a considerare modalità di controllo per le esigenze cautelari sostitutive e più efficaci della custodia in carcere.

Posto ai voti, l'emendamento 16.0.3 è respinto.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP)* si esprime in senso favorevole sull'emendamento 16.0.6, che riconosce detrazioni fiscali in misura pari all'importo delle spese sostenute per evitare il rischio di furti e rapine e violazione di domicilio.

Gli emendamenti 16.0.6, 16.0.7 (testo 2) e 16.0.8 (testo 2) sono accantonati.

I presentatori dell'emendamento 16.0.9 (già emendamento 16.4) insistono per la votazione, pur in presenza di un parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 16.0.9 risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore e esprime parere favorevole sull'emendamento 17.o.600 del Relatore.

In esito a successive votazioni, gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.4 risultano respinti, mentre l'emendamento 17.3 è approvato.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP)* insiste per la votazione dell'emendamento 17.0.5, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pur esprimendo condivisione delle finalità degli emendamenti 17.0.5 e 17.0.6, il sottosegretario MOLTENI ribadisce l'orientamento contrario del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 17.0.5 è respinto.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP)* ritira l'emendamento 17.0.6, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti, nel corso dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 17.0.600, insieme ai relativi subemendamenti, è accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4, proponendo di accantonare tutti i restanti emendamenti agli articoli 18 e 19.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 18.600 del Relatore.

La Commissione conviene sulla proposta di accantonamento del Presidente.

La senatrice NUGNES *(M5S)* ritira l'emendamento 18.1.

Posto ai voti, l'emendamenti 18.1 risulta respinto.

L'emendamento 18.3 è temporaneamente accantonato, in attesa dell'espressione del parere della Commissione bilancio.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 18.4.

Il senatore GASPARRI *(FI-BP)* insiste per la votazione dell'emendamento 18.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sostenendo la necessità di valorizzare il ruolo delle polizie locali nelle attività di controllo della immigrazione e richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo sul tema specifico.

Il senatore MIRABELLI *(PD)* chiede chiarimenti sui contenuti e sulle condizioni di accesso al centro elaborazione dati interforze da parte delle polizie locali.

Il sottosegretario MOLTENI condivide le finalità illustrate dal senatore Gasparri e chiarisce che l'accesso al centro elaborazione dati interforze sarà possibile per le polizie locali di tutti i Comuni sopra i 100.000 abitanti, nonché per quelli al di sotto di tale soglia già Capoluoghi di Provincia.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 18.5 rientra tra quelli che la Commissione ha già convenuto di accantonare.

Interviene per un richiamo al Regolamento il senatore LA RUSSA *(FdI)*, il quale chiede quale sia la norma regolamentare alla base del potere del Presidente della Commissione di dichiarare improponibile un emendamento, atteso che gli articoli 97 e 100 sono riferiti al procedimento in Assemblea e non vi si trova un riferimento espresso alla loro applicabilità in sede di esame in Commissione.

Chiede infine che il Presidente sospenda la propria decisione al riguardo, per investire della questione la Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE osserva che, sebbene tali norme siano poste per l'Assemblea, queste si applicano anche al procedimento in Commissione, per il quale il Regolamento non detta una disciplina specifica per la fase di esame degli emendamenti.

Richiama, al riguardo, l'articolo 106 del Regolamento, il quale dispone che le disposizioni del Capo XII, nel quale sono contenuti gli articoli 97 e 100, a si osservano, in quanto applicabili, per la discussione di ogni affare sottoposto all'Assemblea.

In ogni caso, gli stessi emendamenti, ove ripresentati in Assemblea, sarebbero sottoposti al vaglio di ammissibilità della Presidente del Senato, il cui giudizio è indipendente da quello della presidenza della Commissione.

Il senatore LA RUSSA *(FdI)* esprime le proprie riserve, dichiarando di non accettare alcune dichiarazioni di improponibilità riferite ad emendamenti presentati dal proprio Gruppo. Questi, peraltro, si caratterizzano per un contenuto che, a suo avviso, nel caso in cui fossero stati posti ai voti, avrebbe messo in difficoltà la maggioranza. Si trattava, infatti, di misure contenute nel programma elettorale del centrodestra.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 20.1 che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 20.2.

Il sottosegretario MOLTENI, pur condividendone in contenuto, rileva come, sull'argomento, vi sia anche l'emendamento 21.6, anch'esso presentato dal senatore D'Arienzo, che presenta una disciplina più completa: invita pertanto al ritiro, in vista dell'approvazione di tale seconda proposta.

Il senatore PARRINI *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento 20.2, dichiarando contestualmente di ritirarlo.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 20.0.1 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 20.0.2.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore GASPARRI *(FI-BP)*, invitando ad approvare la proposta, finalizzata a migliorare la formazione della Polizia locale.

La Commissione respinge l'emendamento 20.0.2.

Il PRESIDENTE, acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari, propone di sconvocare la seduta notturna e di riprendere i lavori domani mattina, alle ore 9,30, con l'auspicio di concluderli entro la giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 840

(al testo del decreto-legge)

Art. 5.

5.0.600/1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* a) *sopprimere i commi 2*-ter, *2*-quater, *2*-quinquies e *2*-sexies;

2) *sopprimere la lettera* b).

5.0.600/2

Nugnes, Fattori, De Falco, Mantero

All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* a) *sopprimere i commi 2*-ter, *2*-quater, *2*-quinquies e *2*-sexies;

2) *sopprimere la lettera* b).

5.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, è inserito il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-*bis* e 5-*ter*, 7 e 8.

2-*ter*. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-*quater*. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-*ter* ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-*quinquies*. Per i reati previsti dai commi 2-*ter* e 2-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-*sexies*. Il divieto di cui al comma 2-*ter* opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Il divieto di cui al comma 2-*ter* è inserito, a cura dell'autorità d; pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

Art. 6.

6.0.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».

6.0.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-*bis*, sopprimere il comma 3.*

6.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i familiari di cui al comma 1 sono compresi il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un' unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, se-

condo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7.

7.10 (testo 2)

RAUTI, LA RUSSA

Al comma 1, alle lettere a) *e* b)*, sostituire le parole:* «624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,»*, con le seguenti:* «624-*bis*, primo comma».

Art. 9.

9.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0*a)*, lettera* b-bis *sopprimere le parole da:* «anche nel caso in cui il richiedente» *fino alla fine della lettera.*

9.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 9.600, alla lettera 0*a)*, lettera* b-bis *sopprimere le parole:* «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».

9.600

BORGHESI, *relatore*

Al comma 1, alla lettera a)*, è premessa la seguente:*

«0*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*b-bis)* domanda reiterata: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-*bis*, comma 2"».

9.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis*, sostituire le parole:* «8 mesi» *con le seguenti:* «20 mesi».

9.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis*, sostituire le parole:* «8 mesi» *con le seguenti:* «15 mesi».

9.601/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis*, sostituire le parole:* «8 mesi» *con le seguenti:* «10 mesi».

9.601/4

NUGNES, FATTORI, DE FALCO, MANTERO

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis*, sopprimere le parole:* «con durata massima di 8 mesi».

9.601

BORGHESI, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e»*, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis.* Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 10 gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma 2-*bis* è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e)*, le parole:* «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018»*, sono sostituite dalle seguenti:* «quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» *e le parole:* «a 2.497.109 euro per l'anno 2019»*, sono sostituite dalle seguenti:* «a 4.978.329 per l'anno 2019».

Art. 10.

10.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera *a)*» *fino a:* «competente,» e».

10.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera *b)*» *fino a:* «del comma 3».

10.600/3

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole:* «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*»;

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da:* «cessano gli effetti» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le-disposizioni di cui al comma 4».

10.600/4

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.

10.600

Borghesi, *relatore*

Al comma 1, alla lettera a)*, capoverso* «1-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «il questore»*, inserire le seguenti:* «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» *e sostituire la lettera* b) *con la seguente:* «*b)* all'articolo 35-*bis*, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*." *sono sostituite dalle seguenti: "*ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis.* Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».

Art. 12.

12.600/1
PARRINI

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis)*, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento»;

d) *dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la seguente:* «territoriali»;

e) *dopo le parole:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

f) *sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

12.600/2
GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'interno» *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata.» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *al primo periodo sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* « sono fissate le linee guida»;

c) *al primo periodo sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola territoriali»;*

d) *al primo periodo dopo la parola: «finalizzati» aggiungere le seguenti:* «all'attuazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;

e) *al secondo periodo dopo la parola:* «provvede» *sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi

di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

12.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis)*, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

2) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* « sono fissate le linee guida»;

3) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola:* «territoriali»;

4) *dopo la parola:* «finalizzati» *inserire le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

5) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

12.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis*, comma 2 sostituire le parole:* «sentita la conferenza unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

12.600

BORGHESI, *relatore*

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire le seguenti:*

«*a-bis)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per

la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

Art. 14.

G/840/5/1 (testo 2)
MANTOVANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (A.S. 840),

premesso che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 14 reca varie disposizioni in materia di cittadinanza, modificando la legge n. 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza);

in particolare, il comma 1, lettera *c),* della suddetta norma introduce l'articolo 9-*ter* nella legge n. 91 del 1992, prolungando da 24 a 48 mesi il termine per la conclusione dei procedimenti sia di concessione della cittadinanza per residenza sia di quelli di attribuzione per matrimonio. Il medesimo termine si applicherà ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'ufficiale di stato civile per le istanze che si fondano su fatti accaduti prima del 1º gennaio 1948;

considerato che:

l'art. 9, comma 1, della legge 91 del 1992 prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa: *a)* allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *c); b)* allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel ter-

ritorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; *c)* allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; *d)* al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; *e)* all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; *f)* allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)* dell'A.S. 840, rischiano di dilatare i tempi per l'ottenimento della cittadinanza, considerando sia i criteri di residenza già previsti dall'art. 9, comma 1 della legge n. 91 del 1992 sia le tempistiche attuali per l'ottenimento della cittadinanza;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere una riforma organica delle fattispecie per la concessione della cittadinanza italiana.

Art. 15.

15.601/1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

15.601/2

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

15.601

BORGHESI, *relatore*

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

15.602/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) *Sostituire la lettera* b) *con la seguente:*

«*b)* sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

15.602

BORGHESI, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 130-*bis* (L)»*, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sopprimere le parole:* «nei processi civili»*;*

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «Nel processo civile, quando»*, con la seguente:* «Quando».

15.603/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-*bis*» *sostituire le parole:* «e sino al» *con le seguenti:* «non oltre il».

15.603

BORGHESI, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 10 gennaio 2019" sono soppresse».

Art. 17.

17.0.600/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *sopprimere il comma 1.*

17.0.600/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, al secondo comma dopo, le parole: "Il contravventore è" inserire la parola: "comunque"».

17.0.600/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 17.0.600, al comma 1, capoverso «Art. 17-*bis*», *sopprimere il comma 2.*

17.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

(Nuove norme in materia di uso e porto di oggetti vietati in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. All'articolo 5, secondo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena è della reclusione fino a due anni se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico".

2. Nei casi di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è consentito procedere all'arresto in flagranza. Negli stessi casi, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera sussistente lo stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, quando il fatto è provato inequivocabilmente per mezzo di documentazione video fotografica, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. Si applica l'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».

Art. 18.

18.600/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 18.600, alla lettera c) *sostituire le parole:* «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), *sostituire le parole:* «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» *con le seguenti:* «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

18.600/2

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

All'emendamento 18.600, dopo la lettera d), *inserire la seguente:*

«*d-bis)*. Le disposizioni dei commi 1, 1-*bis* e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» *inserire le seguenti:* «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.600

BORGHESI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* si fa fronte con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente».

Art. 19.

19.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).

19.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).

19.600

BORGHESI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola:* «comuni»*, inserire le seguenti:* «capoluogo di provincia, nonché quelli»*;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

Art. 21.

21.600/1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.

21.600/2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 13-*bis*»*, al comma 6, sostituire la parola:* «reclusione» *con la seguente:* «arresto» *e la parola:* «multa» *con la seguente:* «ammenda».

21.600

Borghesi, *relatore*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-*bis.*

(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza non definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro''.

1-*ter.* All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

21.0.600/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-*bis*»*, al comma 1, dopo le parole:* «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» *inserire le seguenti:* «, il Sindaco».

21.0.600/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» *inserire le seguenti:* «, il Sindaco».

21.0.600/3

PARRINI

*All'emendamento 21.600, all'articolo 21-*bis*, al comma 1, dopo le parole:* «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» *inserire le seguenti:* «, il Sindaco».

21.0.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.

21.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

21.0.601/1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-*bis*», *al primo comma sopprimere la lettera* a).

21.0.601/2

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-*bis*», *al primo comma, la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601/3

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-*bis*», *al primo comma sopprimere la lettera* b).

21.0.601/4

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

All'emendamento 21.600, al comma 1, capoverso «Art. 21-*bis*», *al primo comma, la lettera* b) *è sostituita dalla seguente:*

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601
BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

Art. 23.

23.0.600/1
GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'articolo 23-bis, comma 1, lettera a)*, capoverso* «Art. 213»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.600/2
DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 23.0.600, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera *a)*, sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli im-

porti spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.600/3

PARRINI

*All'emendamento 23.0.600, all'articolo 23-*bis*, comma 1, lettera* a)*, capoverso* «Art. 213»*, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 23-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. – *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa). – 1.* Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile

dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino dì assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio teritoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose

confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. – *(Fermo amministrativo del veicolo). – 1*. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della viola-

zione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le nonne sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei sog-

getti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213" sono inserite le seguenti: "comma 5";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-*bis*.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

Art. 24.

24.0.1 (testo 2)

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 31.

31.0.600/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI, DAL MAS

All'emendamento 31.0.600, sostituire il capoverso «Art. 31-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 31-*bis*. - *(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili) – 1.* L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

31.0.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, All'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 4, sostituire le parole:* «in situazione di fragilità» *con le seguenti:* «in situazione di disagio economico e sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, aventi i requisiti definiti dalla legge regionale in materia».

Conseguentemente, sostituire la parola: «fragilità» *ovunque ricorra con le seguenti:* «in situazione di disagio economico e sociale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, aventi i requisiti definiti dalla legge regionale in materia».

31.0.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 31.0.600, al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: «soggetti in situazione di fragilità»*, inserire le seguenti:* «, aventi i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica, come definiti dalla Legge regionale in materia».

31.0.600/4

GASPARRI, PAGANO, BERARDI, DAL MAS

All'emendamento 31.0.600, al capoverso «Art. 31-*bis*»*, comma 1, ai commi 4 e 5 sostituire le parole:* «novanta giorni» *con le seguenti:* «30 giorni» *e al comma 6, sostituire le parole:* «un anno» *con le seguenti:* «90 giorni».

31.0.600/5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 4, secondo periodo, dopo le parole:* «Enti locali interessati»*, inserire le seguenti:* «, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,».

31.0.600/6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 5, terzo periodo, sopprimere le parole:* «anche sotto il profilo risarcitorio».

31.0.600/7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 5, terzo periodo dopo le parole:* «dello stato dell'immobile» *inserire le seguenti:* «della durata del periodo di stato di inutilizzo e abbandono dell'immobile precedente l'occupazione».

31.0.600/8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 5, quarto periodo dopo le parole:* «L'Indennità è riconosciuta» *inserire le seguenti:* «qualora entro un anno il proprietario sia essa persona fisica o giu-

ridica abbia avviato le opere di recupero o ristrutturazione e indicato all'Amministrazione comunale le modalità di riutilizzo».

31.0.600/9

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, capoverso* «comma 5»*, sopprimere i periodi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo.*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 31-*bis*, comma 1, capoverso* «comma 7»*, sostituire le parole:* «Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5» *con le seguenti:* «Al fine di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.»;

b) *all'articolo 31-bis, sopprimere il comma 2.*

31.0.600/10

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, capoverso* «comma 7»*, dopo le parole:* «Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5» *inserire le seguenti:* «e di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica».

31.0.600/11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, numero 7, primo periodo, sostituire le parole:* «due milioni di euro» *con:* «tre milioni di euro».

31.0.600/12

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, comma 1, dopo il numero 9, inserire i seguenti:*

«9-*bis*. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa dei soggetti in situazione di fragilità di cui al comma 4, la cabina di regia di cui al medesimo comma dispone il censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, nonché di quelli privati inutilizzati da almeno 5 anni, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

9-*ter*. I programmi di recupero di cui al comma 9-*bis* possono essere realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto dei soggetti in situazione di disagio economico e sociale, aventi i requisiti per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

9-*quater*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

31.0.600/13

Mirabelli, Parrini, Collina

*All'emendamento 31.0.600, all'articolo 31-*bis*, sopprimere il comma 2.*

31.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis.*

(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili.

2. Quando è richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorità o l'organo che vi provvede ne dà comunicazione al prefetto.

3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso.

3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessità di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilità che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonché degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

3.2. Alla scadenza del termine dei novanta giorni, di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorità giudiziaria gli esiti dell'attività svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilità anche

sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile è liquidata dal prefetto un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennità è riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non è dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennità il proprietario dell'immobile può proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennità. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non può superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento.

3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 5, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.

3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralità di ordinanze di rilascio da cui può derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi è comunicato all'autorità giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonché ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi.

3.6. Avverso il programma di cui al comma 9 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile".

2. Il rispetto della procedura di cui ai commi 3 e seguenti dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilità di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del predetto articolo 11, ovvero dalla necessità di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In questi casi è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al comma 3.2 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 35.

35.0.600/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-*bis*»*, al comma 1 sostituire le parole:* «polizia municipale» *con le seguenti:* «polizia locale».

35.0.600/2

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.600/3

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-*bis*»*, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

35.0.600

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nell'anno precedente hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, negli anni 2019 e 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale

di cui all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

35.0.601/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

Al capoverso «Art. 35-*bis*», *al comma 1 sostituire le parole:* «pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» *con le seguenti:* «pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»,

conseguentemente, al comma 3:

alla lettera a), *sostituire le parole:* «quanto a euro 1 milione per il 2018» *con le seguenti:* «quanto a euro 2,5 milioni per l'anno 2018»;

alla lettera b), *sostituire:* «quanto a euro 1 milione per il 2018 e quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020» *con le seguenti:* «quanto a euro 2,5 milioni per l'anno 2018 e quanto a euro 10 milioni per l'anno 2020»;

alla lettera c), *sostituire:* «quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019» *con le seguenti:* «quanto a euro 10 milioni per l'anno 2019».

35.0.601/2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

All'emendamento 35.0.601, all'articolo 35-bis, *comma 2, inserire, in fine, le seguenti:* «, nonché per l'utilizzo dello stesso».

35.0.601

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Istituzione del Fondo per la sicurezza urbana)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il "Fondo per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, quale concorso dello Stato al finanziamento di iniziative ur-

genti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 1 milione per l'anno 2018 e a euro 5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.

4. Il Fondo di cui al comma 1 potrà essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno».

35.0.602/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

*All'emendamento 35.0.602, all'articolo 35-*bis, *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.602

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis*.

(Videosorveglianza)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, iscritte nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti».

35.0.604/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, *comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».

35.0.604/2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, *comma 1, lettera* a), *sopprimere le parole:* «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».

35.0.604/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis)* dopo il comma 7-*bis*1 inserire il seguente comma:

"7-*bis*2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorsi 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente".

35.0.604

BORGHESI, *relatore*

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 35-*bis.*

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-*bis*, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*bis*.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-*bis* è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689''».

€ 4,00